

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01461/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2025, proposto da Caterina Giorgini, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. Lazio, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui non prevede la odierna ricorrenti, pubblicata il 25 novembre u.s. sul sito

istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;

-dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (classe di concorso A022), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimare

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte

ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

6. Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'Ufficio scolastico regionale fornisca dei chiarimenti in merito alla circostanza dedotta da parte ricorrente circa l'omessa valutazione del titolo dichiarato nella domanda di partecipazione afferente allo svolgimento del servizio civile nazionale;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a quarantacinque giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO